

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 88



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55° anno
24 marzo 2012

Numero d'informazione Sommario Pagina

II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2012/C 88/01	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ⁽¹⁾	1
2012/C 88/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6452 — Nomura/HLV/DLP/DLA/DLL) ⁽¹⁾	3
2012/C 88/03	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ⁽²⁾	4

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2012/C 88/04	Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure previste dalla decisione 2011/235/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione 2012/168/PESC, e dal regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, modificato dal regolamento (UE) n. 264/2012 concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran	6
--------------	---	---

IT


Prezzo:
3 EUR

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

⁽²⁾ Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (<i>segue</i>)	Pagina
2012/C 88/05	Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2011/486/PESC del Consiglio attuata dalla decisione di esecuzione 2012/167/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 263/2012 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Afghanistan	7
2012/C 88/06	Avviso all'attenzione delle persone e entità cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2011/782/PESC del Consiglio attuata dalla decisione di esecuzione 2012/172/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 266/2012 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria	9
2012/C 88/07	Avviso all'attenzione delle persone ed entità cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2010/639/PESC del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione 2012/171/PESC del Consiglio, e dal regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 265/2012 del Consiglio, relativi a misure restrittive nei confronti della Bielorussia	10
 Commissione europea 		
2012/C 88/08	Tassi di cambio dell'euro	11
 INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI 		
2012/C 88/09	Aggiornamento dei modelli di tessere rilasciate dai ministeri degli Affari esteri degli Stati membri ai membri accreditati delle missioni diplomatiche e delle rappresentanze consolari e alle loro famiglie, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU C 247 del 13.10.2006, pag. 85, GU C 153 del 6.7.2007, pag. 15; GU C 64 del 19.3.2009, pag. 18; GU C 239 del 6.10.2009, pag. 7; GU C 304 del 10.11.2010, pag. 6; GU C 273 del 16.9.2011, pag. 11; GU C 357 del 7.12.2011, pag. 3)	12
<hr/>		
V <i>Avvisi</i>		
 PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 		
Commissione europea		
2012/C 88/10	MEDIA 2007 — Invito a presentare proposte — EACEA/09/12 — Sostegno al video on demand e alla distribuzione cinematografica digitale	18
2012/C 88/11	MEDIA 2007 — Invito a presentare proposte — EACEA/10/12 — Sostegno per l'attuazione di progetti pilota	21



II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/C 88/01)

Data di adozione della decisione	16.12.2011
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.32603 (11/N)
Stato membro	Italia
Regione	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Misure a sostegno del trasporto combinato e/o trasbordato su ferrovia — c.d. «Ferrobonus»
Base giuridica	Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 592 del 4 agosto 2010; Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 750 del 4 ottobre 2010; Decreto dirigenziale n. 3284 del 15 novembre 2010
Tipo di misura	Regime
Obiettivo	Sviluppo settoriale, tutela dell'ambiente
Forma dell'aiuto	Sovvenzione a fondo perduto
Dotazione di bilancio	Spesa annua prevista 25,7 Mio EUR Importo totale dell'aiuto previsto 25,7 Mio EUR
Intensità	37 %
Durata	2011-2012
Settore economico	Trasporti ferroviari
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Via Nomentana 2 Viale dell'Arte 16 Via Caraci 36 00161 Roma RM ITALIA
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.6452 — Nomura/HLV/DLP/DLA/DLL)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2012/C 88/02)

In data 16 marzo 2012 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
 - in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>) con il numero di riferimento 32012M6452. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.
-

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE**Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni**

(Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato)

(2012/C 88/03)

Data di adozione della decisione	5.10.2011	
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.33053 (11/N)	
Stato membro	Ungheria	
Regione	—	Articolo 107, paragrafo 3, lettera a)
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Pannonia Ethanol Zrt. fejlesztési adókedvezménye	
Base giuridica	— 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról; — 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet a fejlesztési adókedvezményről	
Tipo di misura	Singolo aiuto	Pannonia Ethanol Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Obiettivo	Investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione	
Forma dell'aiuto	Detrazione di imposta	
Dotazione di bilancio	Dotazione totale: 9 836,17 milioni di HUF	
Intensità	37,63 %	
Durata	—	
Settore economico	Agricoltura, silvicoltura e pesca	
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Ministry for National Economy Budapest József nádor tér 2-4. 1051 MAGYARORSZÁG/HUNGARY	
Altre informazioni	—	

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione	29.2.2012	
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.33176 (11/N)	
Stato membro	Italia	
Regione	—	—

Titolo (e/o nome del beneficiario)	Misura 223 — Imboschimento di superfici non agricole	
Base giuridica	<ul style="list-style-type: none"> — risoluzione del Consiglio relativa a una Strategia forestale per l'Unione europea 1999/C 56/01, — comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'attuazione della Strategia forestale dell'Unione europea COM(2005) 84 def. del 10 marzo 2005, — comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Piano d'azione dell'UE per le foreste (Forest Action Plan) sull'attuazione della Strategia forestale dell'Unione europea COM(2006) 302 def. del 15 giugno 2006, — Decreto legislativo n. 227/2001 e successive modifiche, — Decreto ministeriale 15 giugno 2005 «Linee guida di programmazione forestale», — Programma quadro nazionale per il settore forestale (PQSF) approvato in CSR il 18 dicembre 2008, — leggi e regolamenti regionali e, in assenza, Prescrizioni di massima e di Polizia forestale, previste dal R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, — norme d'uso di gestione e salvaguardia dei boschi, di competenza regionale, formulate sulla base dei principi internazionali di gestione forestale sostenibile. Tali norme sono di competenza della Regioni e sono formulate, sulla base delle caratteristiche territoriali, sui principi internazionali di Gestione Forestale sostenibile (Conferenze ministeriali per la protezione delle foreste in Europa (MCPFE), adottati dal Governo Italiano e dalle Amministrazioni regionali 	
Tipo di misura	Regime	—
Obiettivo	Silvicoltura	
Forma dell'aiuto	Sovvenzione diretta	
Dotazione di bilancio	Dotazione totale: 40,86 milioni di EUR	
Intensità	80 %	
Durata	Fino al 31.12.2013	
Settore economico	Silvicoltura e utilizzo di aree forestali	
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Via XX Settembre 20 00187 Roma RM ITALIA	
Altre informazioni	—	

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO

Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure previste dalla decisione 2011/235/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione 2012/168/PESC, e dal regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, modificato dal regolamento (UE) n. 264/2012 concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran

(2012/C 88/04)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone che figurano nell'allegato della decisione 2011/235/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione 2012/168/PESC ⁽¹⁾, e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, modificato dal regolamento (UE) n. 264/2012 ⁽²⁾ concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran.

Il Consiglio dell'Unione europea ha stabilito che le persone che figurano nei suddetti allegati dovranno essere incluse nell'elenco delle persone ed entità che sono oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione 2011/235/PESC e dal regolamento (UE) n. 359/2011. I motivi che hanno determinato l'indicazione di queste persone sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.

Si richiama l'attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 359/2011, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 4 del regolamento).

Le persone in questione possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
DG K — Unità Coordinamento
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma e all'articolo 263, quarto e sesto comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU L 87 del 24.3.2012.

⁽²⁾ GU L 87 del 24.3.2012.

Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2011/486/PESC del Consiglio attuata dalla decisione di esecuzione 2012/167/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 263/2012 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Afghanistan

(2012/C 88/05)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone che figurano nell'allegato della decisione 2011/486/PESC del Consiglio attuata dalla decisione di esecuzione 2012/167/PESC ⁽¹⁾ e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 263/2012 ⁽²⁾ del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Afghanistan.

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1988 (2011), che impone misure restrittive nei confronti delle persone ed entità indicate anteriormente alla data di adozione di detta risoluzione quali talibani e altre persone, gruppi, imprese ed entità ad essi associati specificati nella sezione A («Persone associate ai talibani») e nella sezione B («Entità e altri gruppi e imprese associati ai talibani») dell'elenco consolidato del comitato istituito a norma delle risoluzioni 1267 (1999) e 1333 (2000), come pure di altre persone, gruppi, imprese ed entità associati ai talibani.

In data 29 novembre 2011, 6 gennaio, 13 febbraio e 1 e 16 marzo 2012 il comitato istituito a norma del punto 30 della risoluzione 1988 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha aggiornato l'elenco di persone, gruppi, imprese e entità soggette a misure restrittive.

Le persone in questione possono in qualsiasi momento presentare al comitato delle Nazioni Unite istituito a norma del punto 30 dell'UNSCR 1988 (2011), unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco delle Nazioni Unite. Tali richieste dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo:

United Nations — Focal point for delisting
Security Council Subsidiary Organs Branch
Room S-3055 E
New York, NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

Per maggiori informazioni consultare: <http://www.un.org/sc/committees/751/comguide.shtml>

Facendo seguito alla decisione delle Nazioni Unite, il Consiglio dell'Unione europea ha stabilito che le persone indicate dall'ONU dovranno essere incluse negli elenchi delle persone, dei gruppi, delle imprese e entità che sono oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione 2011/486/PESC e dal regolamento (UE) n. 753/2011. I motivi che hanno determinato l'inclusione negli elenchi delle persone in questione sono specificati alle voci corrispondenti dell'allegato della decisione del Consiglio e dell'allegato I del regolamento del Consiglio.

Si richiama l'attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 5 del regolamento).

Le persone interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
DG K Unità Coordinamento
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 87 del 24.3.2012.

⁽²⁾ GU L 87 del 24.3.2012.

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma e all'articolo 263, quarto e sesto comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Avviso all'attenzione delle persone e entità cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2011/782/PESC del Consiglio attuata dalla decisione di esecuzione 2012/172/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 266/2012 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

(2012/C 88/06)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone ed entità che figurano nell'allegato I della decisione 2011/782/PESC del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione 2012/172/PESC ⁽¹⁾ del Consiglio, e nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 266/2012 ⁽²⁾ del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria.

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che le persone ed entità che figurano nei suddetti allegati dovranno essere incluse negli elenchi delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione 2011/782/PESC e dal regolamento (UE) n. 36/2012 concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria. I motivi che hanno determinato l'indicazione di queste persone ed entità sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.

Si richiama l'attenzione delle persone ed entità in questione sulla possibilità di presentare richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 36/2012, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 16 del regolamento).

Le persone e entità interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
DG K — Unità Coordinamento
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone e entità interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU L 87 del 24.3.2012.

⁽²⁾ GU L 87 del 24.3.2012.

Avviso all'attenzione delle persone ed entità cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2010/639/PESC del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione 2012/171/PESC del Consiglio, e dal regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 265/2012 del Consiglio, relativi a misure restrittive nei confronti della Bielorussia

(2012/C 88/07)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone ed entità che figurano nell'allegato V della decisione 2010/639/PESC del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione 2012/171/PESC del Consiglio⁽¹⁾, e nell'allegato IB del regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 265/2012 del Consiglio⁽²⁾, relativi a misure restrittive nei confronti della Siria.

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che le persone ed entità che figurano nei suddetti allegati dovranno essere incluse nell'elenco delle persone ed entità che sono oggetto delle misure restrittive previste dalla decisione 2010/639/PESC e dal regolamento (CE) n. 765/2006 relativi a misure restrittive nei confronti della Bielorussia. I motivi che hanno determinato l'indicazione di queste persone ed entità sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.

Si richiama l'attenzione delle persone ed entità in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 765/2006, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 3 del regolamento).

Le persone ed entità in questione possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato, al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
DG K — Unità Coordinamento
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone ed entità interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma e all'articolo 263, quarto e sesto comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU L 87 del 24.3.2012.

⁽²⁾ GU L 87 del 24.3.2012.

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

23 marzo 2012

(2012/C 88/08)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,3242	AUD	dollari australiani	1,2745
JPY	yen giapponesi	109,10	CAD	dollari canadesi	1,3263
DKK	corone danesi	7,4355	HKD	dollari di Hong Kong	10,2839
GBP	sterline inglesi	0,83630	NZD	dollari neozelandesi	1,6300
SEK	corone svedesi	8,9240	SGD	dollari di Singapore	1,6748
CHF	franchi svizzeri	1,2054	KRW	won sudcoreani	1 504,36
ISK	corone islandesi		ZAR	rand sudafricani	10,2241
NOK	corone norvegesi	7,6380	CNY	renminbi Yuan cinese	8,3450
BGN	lev bulgari	1,9558	HRK	kuna croata	7,5235
CZK	corone ceche	24,725	IDR	rupia indonesiana	12 127,58
HUF	forini ungheresi	294,48	MYR	ringgit malese	4,0739
LTL	litas lituani	3,4528	PHP	peso filippino	56,931
LVL	lats lettoni	0,6969	RUB	rublo russo	38,9144
PLN	zloty polacchi	4,1682	THB	baht thailandese	40,732
RON	leu rumeni	4,3723	BRL	real brasiliano	2,4109
TRY	lire turche	2,3862	MXN	peso messicano	17,0186
			INR	rupia indiana	67,8980

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.



— Carte d'identité spéciale — couleur bleue (carte P), délivrée avant et après le 1.2.2012

Bijzondere identiteitskaart — blauw (P kaart), uitgereikt vóór en na 1.2.2012

Besonderer Personalausweis — blau (P Karte), ausgestellt vor und nach dem 1.2.2012

(Carta d'identità speciale — colore blu — carta P), rilasciata prima o dopo l'1.2.2012

Prima dell'1.2.2012

Recto

Verso



V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

COMMISSIONE EUROPEA

MEDIA 2007

Invito a presentare proposte — EACEA/09/12

Sostegno al video on demand e alla distribuzione cinematografica digitale

(2012/C 88/10)

1. Obiettivi e descrizione

Il presente avviso di invito a presentare proposte si basa sulla decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all'attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007).

Una delle misure da porre in essere nel quadro di tale decisione è il sostegno al video on demand e alla distribuzione cinematografica digitale.

Il sistema di video on demand e di distribuzione cinematografica digitale costituisce uno dei modi in cui il programma MEDIA 2007 garantisce che le ultime tecnologie e tendenze siano integrate nelle pratiche commerciali dei beneficiari del programma.

L'obiettivo principale di tale sistema è il sostegno alla creazione e all'utilizzazione di cataloghi di opere europee da distribuire in formato digitale a livello internazionale a un più vasto pubblico e/o a gestori di sale cinematografiche mediante servizi di distribuzione avanzati, integrando ove necessario sistemi di sicurezza digitali per proteggere i contenuti on line.

2. Richiedenti ammissibili

Il presente avviso è destinato alle società europee le cui attività contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui sopra.

I candidati devono avere la loro sede in uno dei seguenti paesi:

- i 27 paesi dell'Unione europea,
- paesi SEE,
- la Svizzera,
- la Croazia,
- la Bosnia e l'Erzegovina (a condizione che il processo di negoziazione sia ultimato e la partecipazione di tale paese al programma MEDIA sia formalizzata).

3. Azioni ammissibili

Le azioni ammissibili nell'ambito del presente invito a presentare proposte sono le seguenti:

- 1) Video on Demand (VoD): servizio che consente all'utente di selezionare opere audiovisive da un server centrale per visionarle su uno schermo a distanza in tempo reale e/o scaricandole;

- 2) Distribuzione cinematografica digitale (DCD): consegna digitale (ad uno standard commerciale accettabile) di «contenuti essenziali» (Core Content), ovvero lungometraggi, film o serie televisivi, corti (fiction, animazione e documentari creativi) a sale cinematografiche per sfruttamento commerciale (tramite disco rigido, satellite, online ecc.).

La durata minima delle azioni è di 3 anni.

Le nuove azioni devono iniziare tra il 1° luglio 2012 e il 1° marzo 2013.

4. Criteri di aggiudicazione

Ogni azione presentata ammissibile sarà valutata sulla base dei seguenti criteri di aggiudicazione:

- catalogo e linea editoriale (10 %),
- dimensione europea del catalogo (20 %),
- qualità e rapporto costo/efficacia del modello commerciale presentato (20 %),
- strategia di marketing (20 %),
- aspetti innovativi dell'azione (10 %),
- dimensione del consorzio e della rete (10 %),
- pubblico destinatario e impatto potenziale (10 %).

5. Bilancio

Il bilancio complessivo disponibile è di 6 725 000 EUR.

Il contributo massimo per azione nel quadro delle presenti linee guida è di 1 000 000 EUR.

Il contributo finanziario avrà luogo sotto forma di sovvenzione. Il contributo finanziario assegnato non potrà superare il 50 % dei costi ammissibili.

L'Agenzia si riserva il diritto di non attribuire l'intero ammontare dei fondi a disposizione.

6. Termine per la presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate all'Agenzia esecutiva (EACEA) entro e non oltre il **25 giugno 2012**.

Saranno ammesse unicamente le domande presentate mediante il modulo ufficiale, debitamente firmato dalla persona autorizzata ad assumere impegni vincolanti a nome dell'organizzazione richiedente. Le buste devono indicare chiaramente quanto segue:

MEDIA 2007 — Video on Demand e distribuzione cinematografica digitale — EACEA/09/12

Le domande devono essere spedite, a spese del richiedente, per lettera raccomandata o mediante corriere al seguente indirizzo:

Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura
MEDIA 2007 — Video on Demand e distribuzione cinematografica digitale — EACEA/09/12
Sig. Constantin DASKALAKIS
BOUR 03/30
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Le domande inviate via fax o posta elettronica saranno scartate.

7. Informazioni complete

Le linee guida dettagliate, unitamente al modulo di domanda, sono disponibili al seguente indirizzo Internet:

http://ec.europa.eu/culture/media/programme/newtech/vod_dcc/index_en.htm

Le domande devono essere conformi a tutti i requisiti delle linee guida ed essere presentate utilizzando i moduli previsti a tale effetto.

MEDIA 2007**Invito a presentare proposte — EACEA/10/12****Sostegno per l'attuazione di progetti pilota**

(2012/C 88/11)

1. Obiettivi e descrizione

Il presente avviso di invito a presentare proposte si basa sulla decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all'attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007).

Una delle misure da porre in essere nel quadro di tale decisione è il sostegno per l'attuazione di progetti pilota.

Il programma può sostenere dei progetti pilota per garantire l'adeguamento dello stesso agli sviluppi del mercato, con particolare riferimento all'introduzione e all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

2. Richiedenti ammissibili

Il presente avviso è destinato alle società europee le cui attività contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui sopra.

I candidati devono avere la loro sede in uno dei seguenti paesi:

- i 27 paesi dell'Unione europea,
- paesi SEE,
- la Svizzera,
- la Croazia,
- la Bosnia e l'Erzegovina (a condizione che il processo di negoziazione sia ultimato e la partecipazione di tale paese al programma MEDIA sia formalizzata)

3. Azioni ammissibili

Le azioni ammissibili nell'ambito del presente invito a presentare proposte sono le seguenti:

1. distribuzione: nuovi modi di creare e distribuire contenuto audiovisivo europeo tramite servizi non lineari;
2. ambiente aperto di produzione mediatica;
3. distribuzione — promozione e commercializzazione: l'uso di tecniche del web volte a sviluppare comunità cinematografiche locali;
4. «Portale di congiunzione audiovisiva»: per allargare e migliorare l'accesso e lo sfruttamento delle informazioni strutturate del contenuto audiovisivo europeo mediante varie banche dati.

La durata delle azioni può essere di 12, 24 o 36 mesi.

Le azioni devono iniziare il 1° gennaio 2013.

4. Criteri di aggiudicazione

Ogni azione presentata ammissibile sarà valutata sulla base dei seguenti criteri di aggiudicazione:

- pertinenza dell'attività rispetto agli obiettivi del programma (20 %),
- dimensione europea dell'attività (20 %),
- chiarezza degli obiettivi e dei gruppi di destinatari (15 %),

- chiarezza e coerenza della concezione generale dell'azione e probabilità di raggiungere gli obiettivi auspicati nel corso del periodo dell'azione (15 %),
- rapporto costo/efficacia dell'azione (10 %),
- esperienza delle organizzazioni partecipanti e qualità del programma di gestione dell'azione (10 %),
- qualità ed efficacia del programma di divulgazione dei risultati (10 %).

5. Bilancio

Il bilancio complessivo disponibile è di 1,5 Mio EUR.

Non è previsto un importo massimo.

Il contributo finanziario avrà luogo sotto forma di sovvenzione. Il contributo finanziario assegnato non potrà superare il 50 % dei costi ammissibili.

L'Agenzia si riserva il diritto di non attribuire l'intero ammontare dei fondi a disposizione.

6. Termine per la presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate all'Agenzia esecutiva (EACEA) entro e non oltre il **18 giugno 2012**.

Saranno ammesse unicamente le domande presentate mediante il modulo ufficiale, debitamente firmato dalla persona autorizzata ad assumere impegni vincolanti a nome dell'organizzazione richiedente. Le buste devono indicare chiaramente quanto segue:

MEDIA 2007 — Pilot Projects — EACEA/10/12

Le domande devono essere spedite, a spese del richiedente, per lettera raccomandata o tramite corriere al seguente indirizzo:

Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura
MEDIA 2007 — Pilot Projects — EACEA/10/12
Mr Constantin DASKALAKIS
BOUR 03/30
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Le domande inviate via fax o posta elettronica saranno scartate.

7. Informazioni complete

Le linee guida dettagliate, unitamente al modulo di domanda, sono disponibili al seguente indirizzo Internet:

http://ec.europa.eu/culture/media/programme/newtech/pilot/index_en.htm

Le domande devono essere conformi a tutti i requisiti delle linee guida ed essere presentate utilizzando i moduli previsti a tale effetto.

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2012 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 310 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	840 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

